



FOGLIO INFORMATIVO N. 15-2021

CONSUMI IDRICI ANOMALI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

La Cassazione con l'ordinanza n. 24904 del 15.09.2021 affronta il problema dei consumi anomali della fornitura idrica e i relativi profili di responsabilità gravanti sul gestore del servizio. La Suprema Corte afferma che è onere della società di gestione informare l'utente in presenza di consumi anomali dell'acqua.

Il caso in esame

La vicenda dalla quale è scaturita la pronuncia della Corte riguarda un consumo anomalo verificatosi a seguito di una perdita occulta che aveva interessato la fornitura dell'utente. L'utente promuoveva azione giudiziaria contro la società di gestione del servizio idrico per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima circa l'obbligo di segnalare il consumo anomalo in virtù del contratto di somministrazione di acqua potabile.

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace che condannava la società di gestione del servizio idrico al pagamento della somma pari a euro 3.312,10 oltre accessori. Successivamente sia il giudice della Corte d'Appello che la Suprema Corte di Cassazione confermavano la pronuncia del giudice di prime cure.

La Cassazione stabilisce il principio secondo il quale l'invio della fattura commerciale da parte della società di gestione non risulta idoneo a adempiere correttamente l'obbligo informativo su di essa gravante in virtù del contratto di somministrazione. Nel caso di specie l'utente finale non aveva avuto modo di accorgersi del consumo anomalo dovuto a una perdita occulta, oltretutto a distanza di circa due mesi tra i consumi rilevati e l'invio della fattura.

Tra le parti contrattuali il comportamento deve essere improntato secondo le norme di correttezza e buona fede e la mancata segnalazione di un consumo anomalo da parte della

società di gestione “non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta)”.

Le disposizioni della Carta del servizio idrico

Le disposizioni della Carta del servizio idrico integrato e quelle del Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile richiamano espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto che a loro volta trovano fonte normativa nell’articolo 1175 del Codice Civile, che prevede il “comportamento secondo correttezza” e dunque un obbligo di informazione preventiva in capo al gestore della fornitura idrica, anche al fine di evitare un aggravamento del danno per il cliente.

Sotto altro profilo, per quello che riguarda il comportamento e le eventuali responsabilità dell’utente finale, gli “Ermellini” hanno aggiunto che anche nel caso di un suo comportamento negligente non viene esclusa la responsabilità del gestore, pertanto “l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno”. In relazione alla liquidazione e individuazione del danno da parte del giudice di merito non viene specificato il criterio utilizzato da quest’ultimo per la determinazione finale del quantum circa il pregiudizio subito dall’utente finale.

Riassumendo

Il mancato obbligo di informazione di un consumo anomalo gravante sulla società di gestione configura un inadempimento circa i doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e fa sorgere il dovere di risarcire il danno all’utente finale anche nel caso di un comportamento negligente di quest’ultimo.

Roma novembre 2021